



Comune di Carugo

Provincia di Como

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.	4
Data	11/06/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA" - ANNO 2025

IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia è molto diffusa nel comune di Carugo così come nel territorio di competenza dell'ATS dell'Insubria ed è altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo quelli edili ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio periodico delle aree infestate – può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004 – 2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota ATS Insubria, prot. n. 61501 del 09.06.2025, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota stessa;

Visto il Regolamento Locale di Igiene;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;

- di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza;

- di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia (aree verdi, aree dismesse, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedano quantomeno due sfalci nei seguenti periodi:

- ☐ 1° sfalcio: ultima settimana di luglio;
- ☐ 2° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;

Lo sfalcio deve essere eseguito prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1–2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile.

In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare altri metodi di contenimento dell'Ambrosia:

- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- in ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento.

- di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo ed intervenendo, sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un'eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre.

INVITA

la cittadinanza ad eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia;

AVVERTE

che chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di "AMBROSIA", sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- **da € 50,00 a € 200,00** per un'area fino a 2000 m²
- **da € 200,00 a € 500,00** per un'area oltre i 2000 m².

Qualora successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

La presente Ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio.

Gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al prefetto di Como ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Il Sindaco

Molteni Paolo / InfoCamere S.C.p.A.